

CIRCOLARE INTERNA (2002)

Oggetto: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art 78 del Codice della strada, i veicoli ai quali sono state apportate delle modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C.. Tra le modifiche alle caratteristiche costruttive che debbono essere approvate vi sono quelle che riguardano i vetri (Appendice V del Titolo III del Regolamento del Codice della strada).

L'applicazione di pellicole adesive sui vetri comporta una modifica delle loro caratteristiche costruttive e funzionali e come tale deve essere approvata.

L'ufficio territoriale di Milano del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, su sollecitazione della scrivente Direzione, con la nota n. 2977/TC/S del 14 marzo 2002 ha stabilito che "non è consentito apportare modifiche alle caratteristiche su indicate se non da parte del costruttore e dopo avere sottoposto il vetro così modificato alle prove indicate nelle norme sopra citate."

Pertanto l'applicazione di pellicole che modificano le caratteristiche dei vetri che non siano state sottoposte a prove unitamente al vetro su cui sono montate, deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 78 del Codice della strada (sanzione amministrativa di 328,00 Euro e sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione ai sensi dell'art.216 C.d.S.).

Si segnala inoltre che in alcuni casi le pellicole applicate ai vetri hanno una omologazione rilasciata da uffici pubblici tedeschi. Ciò non significa che le stesse possono essere applicate ai vetri dei veicoli, in quanto, come sottolineato nella citata nota del Dipartimento dei Trasporti di Milano, l'omologazione "può riguardare altri aspetti delle pellicole, per altri usi che esulano dalla applicazione sui vetri destinati ai veicoli a motore. Questa eventuale omologazione tedesca non consente l'uso della pellicola sui vetri per i veicoli". Anche in questi casi si procede ai sensi dell'art. 78 del vigente Codice della Strada.